

Decreto "Sostegni" convertito e "Sostegni Bis"

Gentile Cliente,

La Camera dei deputati ha approvato, **mercoledì 19 maggio**, la **legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni")**.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.

▪ **Contributo a fondo perduto**

È previsto un **contributo a fondo perduto** di ammontare pari a **1.000 euro** per i soggetti che, **pur avendo attivato la partita Iva nel 2018**, hanno **iniziato l'attività 2019**, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali **non spetterebbe il contributo** nella sua versione originaria del Decreto Legge, in quanto l'ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 **non è inferiore almeno del 30** per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019**.

Rimane necessario il **rispetto degli altri requisiti stabiliti**.

Si attende pertanto l'emanazione del modello di istanza aggiornato, con individuazione di **maggiori termini**.

Viene poi chiarito che il contributo non può essere oggetto di pignoramento.

▪ **Proroga del versamento Irap a regolarizzazione del limite aiuti di stato**

Slitta al **30 settembre 2021** il termine entro il quale deve essere **regolarizzata** l'Irap non versata (in applicazione del Decreto Rilancio n. 34/2020), per **l'importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell'Unione europea**.

▪ **Rivalutazione cespiti aziendali DL "agosto"**

È riconosciuta la possibilità di beneficiare della **rivalutazione prevista dal Decreto Agosto** anche nel **bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (e pertanto quello che verrà chiuso al 31/12/2021 per i bilanci coincidenti con l'anno solare)**, a condizione che i beni **non siano già stati rivalutati** nel bilancio precedente.

La **"rivalutazione 2021"**, però, **può avere solo efficacia civilistica** (e non fiscale) e **non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione** nel 2021.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la **"rivalutazione ordinaria"** ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di **riconoscimento dei maggiori valori fiscali**, sebbene dietro pagamento di **un'imposta sostitutiva del 12%** (beni ammortizzabili) e del **10%** (non ammortizzabili).

In tema di rivalutazione gratuita degli alberghi e degli stabilimenti termali, viene introdotta una norma di **interpretazione autentica**. Le disposizioni in materia si applicano anche per gli **immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda** a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli **immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento**.

In caso di **affitto di azienda** la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di **ammortamento** siano deducibili nella determinazione del reddito del **concedente**.

- **Superbonus e Iva indetraibile**

L'**Iva indetraibile** (anche solo parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del "**Superbonus**" si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al **beneficio**, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Vengono dunque **superate** le indicazioni fornite in precedenza dall'Agenzia delle entrate.

- **Prima rata IMU 2021**

Per l'anno **2021 non è dovuta la prima rata Imu** (acconto IMU) relativa agli **immobili** posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni **per poter beneficiare del contributo a fondo perduto**).

L'**esenzione** si applica solo agli immobili nei quali i **soggetti passivi** esercitano le attività di cui sono anche **gestori**.

- **Compensazione debiti tributari con crediti verso PA**

E' stata prorogata al 2021 la **possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti commerciali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni** per **somministrazione, forniture, appalti e servizi** (anche professionali). La compensazione deve riguardare debiti tributari affidati all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020. I crediti commerciali compensabili con tali somme devono essere certi, liquidi ed esigibili, nonché certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica.

- **Azzeramento tariffa speciale canone RAI**

Viene disposto il **completo azzeramento**, per l'anno 2021, **del canone speciale di abbonamento alla RAI** dovuto dalle **strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico**, comprese le attività similari svolte da **Enti del Terzo Settore**.

Le somme eventualmente versate anteriormente all'entrata in vigore della Legge in esame saranno **integralmente restituite sotto forma di credito d'imposta** (in precedenza, si ricorda, era stata prevista soltanto la riduzione del canone nella misura del 30%).

- **Fringe benefit aziendali**

In sede di conversione è stato previsto anche per il periodo d'imposta 2021 il **raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro**, dell'importo dei fringe benefit aziendali di cui all'art. 51, comma 3, TUIR, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

- **Detassazione canoni di locazione non percepiti**

La Legge di conversione prevede l'estensione ai **contratti di locazione stipulati prima del 2020**, della **detassazione dei canoni non percepiti** di cui all'art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

È previsto, in particolare, che i canoni di affitto degli immobili a uso abitativo siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile mediante la **semplice attestazione del loro mancato incasso**, ossia esibendo l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità (e non solo alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto).

Allo stato attuale, pertanto, la disposizione introdotta dal "Decreto Crescita" è applicabile anche ai contratti di locazione **stipulati prima del 2020** (e non più solo a quelli stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020).

Il **Consiglio dei Ministri** che si è tenuto il **20 maggio**, ha inoltre approvato il c.d. "**Decreto Sostegni bis**". Il testo è attualmente disponibile in bozza.

Di seguito alcune delle più rilevanti **misure annunciate**, in attesa, ovviamente, delle conferme che ne verranno date dal Testo ufficiale.

- **Nuovo contributo a fondo perduto**

E' previsto un **nuovo contributo a fondo perduto**, di importo pari a quello dell'ultimo **Decreto Sostegni**.

Si introduce un **ulteriore metodo** per calcolare il **calo del fatturato** che prevede la comparazione dei dati del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** con quelli del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**.

Viene riconosciuta poi la possibilità di beneficiare del **contributo a fondo perduto** anche ai soggetti che hanno subito un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in **percentuale della riduzione del risultato economico**. L'istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa **solo se la**

dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020** è presentata entro il **10 settembre 2021**.

▪ ***Bonus affitti***

Per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator**, il **credito d'imposta locazioni** viene esteso fino al **31 luglio 2021**.

Viene riconosciuto un ulteriore **credito d'imposta locazioni** per il periodo da **gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari** esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

▪ ***Bonus sanificazione e DPI***

In parallelo al bonus affitti, il decreto Sostegni bis punta a reintrodurre il **bonus per la sanificazione e l'acquisto di DPI**.

Tra le novità emerse (non contenute nella bozza di aprile) c'è la riedizione del credito d'imposta per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

▪ ***Bonus prima casa giovani***

Il **testo in bozza del decreto Sostegni bis** introduce un nuovo e più corposo **bonus per l'acquisto della prima casa** in favore dei **giovani**.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e **fino al 31 dicembre 2022** è prevista l'**esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali** relative all'acquisto dell'abitazione principale da parte di **under 36**.

In parallelo, sono cancellate le imposte sostitutive sui finanziamenti erogati in favore di giovani under 36 per comprare, costruire o ristrutturare la prima casa.

▪ ***Moratoria prestiti PMI***

Si prevede la **proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2021**, esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti.

La proroga non opererebbe più in materia automatica ma su richiesta dell'impresa beneficiaria.



- **Recupero Iva procedure concorsuali**

Viene prevista la modifica dell'**articolo 26 D.P.R. 633/1972**, anticipando i termini per **l'emissione delle note di credito Iva** in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale**).

- **ACE "innovativa"**

E' introdotta una **nuova agevolazione ("Ace innovativa")** che riconosce, per gli **incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021**, un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**.

Per CDA Studio Legale Tributario

Vladimiro Boldi Cotti